

Bruxelles, 6 settembre 2018
(OR. en)

11913/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0318 (NLE)**

**FRONT 272
COWEB 122**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 611 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 611 final.

All.: COM(2018) 611 final



Bruxelles, 5.9.2018
COM(2018) 611 final

2018/0318 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

In virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche nel territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia un accordo sullo status al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Benché i flussi migratori nella regione siano molto diminuiti rispetto al 2015-2016, le reti della criminalità organizzata adattano velocemente a ogni mutamento delle circostanze le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il 21 febbraio 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia su un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 15 settembre 2017; una seconda tornata si è svolta il 24 novembre 2017 e una tornata finale il 30 aprile 2018. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del progetto di accordo sullo status da parte del commissario per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Avramopoulos e del ministro dell'Interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Spasovski, avvenuta il 18 luglio 2018 a Bruxelles.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sullo status sia accettabile per l'Unione.

¹ GUL 251 del 16.9.2016, pag. 1.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Tredici Stati membri hanno attualmente accordi bilaterali in vigore con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che prevedono una serie di misure congiunte tra cui verifiche di frontiera, sorveglianza, pattugliamenti, rimpatri ecc. È inoltre già in vigore un accordo operativo (in fase di aggiornamento) tra il ministero dell'Interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare dei rappresentanti del settore Affari di frontiera e migrazione alle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia in qualità di osservatori nel territorio degli Stati membri, previo consenso dello Stato membro ospitante.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'agenda europea sulla migrazione si fonda su quattro pilastri. Uno di questi pilastri è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficiente l'attraversamento delle frontiere. Un controllo rafforzato delle frontiere dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avrà incidenze positive anche sulle frontiere esterne dell'UE, in particolare su quelle della Bulgaria e della Grecia, oltre a quelle dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

La competenza dell'Unione europea a concludere un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo concluso con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia qui allegato rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Un accordo sullo status consentirà di impiegare nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera inviate dalla medesima

Agenzia, anziché ricorrere a missioni bilaterali degli Stati membri in caso di afflusso improvviso di migranti.

È quindi necessario un approccio comune per una migliore gestione delle frontiere dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per il negoziato sull'accordo sullo status.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.

- **Diritti fondamentali**

Il progetto di accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri della squadra che partecipano a un'azione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, il dispiegamento di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le operazioni future effettuate in virtù dell'accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

La scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in merito alla spesa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

ha valutato in 6,090 milioni di EUR la spesa annua media nel periodo 2017-2020 per la cooperazione rafforzata con i paesi terzi, comprese eventuali operazioni congiunte con i paesi vicini.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.

In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.

• Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ambito di applicazione dell'accordo

In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà dispiegare nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia squadre della guardia di frontiera e costiera europea dotate di poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Anche se il presente accordo non estende l'ambito di applicazione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (di seguito: accordo di riammissione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia)², le squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera saranno anche autorizzate, nel corso di una specifica operazione di rimpatrio, ad assistere l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'identificazione delle persone da riammettere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in linea con l'accordo di riammissione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Le squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono essere dispiegate nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi nelle zone dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia previste dal piano operativo.

Avvio di un'azione

L'iniziativa di avviare un'azione può essere proposta dall'Agenzia. Le autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono chiedere all'Agenzia di valutare la possibilità di avviare un'azione. Per svolgere un'azione occorre il consenso delle autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dell'Agenzia.

Piano operativo

Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano

² GUL 334 del 19.12.2007, pag. 7.

operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.

Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

Compiti e competenze dei membri della squadra

A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Le squadre agiscono nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altro personale competente dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

I membri della squadra indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

I membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza e della legislazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso, nonché al quadro giuridico pertinente.

I membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso delle autorità dello Stato di appartenenza e di quelle dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in presenza di guardie di frontiera o di altro personale competente dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e conformemente alla legislazione nazionale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono autorizzare i membri della squadra a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in merito all'uso permesso della forza fisica e di mezzi di coercizione e alle relative condizioni.

Prima dell'impiego dei membri della squadra, le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia informano l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate conformemente alla legislazione nazionale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Le banche dati nazionali possono essere consultate solo da persone autorizzate dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i dati possono essere condivisi, se necessario, solo con membri della squadra.

Sospensione e cessazione dell'azione

Sia l’Agenzia, sia le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono sospendere l’azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell’accordo o del piano operativo non siano rispettate dall’altra parte.

Privilegi e immunità dei membri della squadra

I membri della squadra godono dell’immunità dalla giurisdizione penale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per tutti gli atti compiuti nell’esercizio di funzioni ufficiali (“in servizio”); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti “fuori servizio”.

Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Nell’eventualità di un presunto reato penale commesso da un membro della squadra, il direttore esecutivo dell’Agenzia, prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica alle competenti autorità giudiziarie dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia se l’atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell’Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall’autorità competente dello Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione e dalle autorità competenti dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La certificazione del direttore esecutivo dell’Agenzia è vincolante per la giurisdizione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

I privilegi concessi ai membri della squadra e l’immunità dalla giurisdizione penale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia non li sottraggono alla competenza giurisdizionale dello Stato membro di appartenenza.

Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri della squadra.

Lo Stato membro di appartenenza della guardia di frontiera o del personale di altro tipo in questione può, se del caso, rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

L’accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra “in servizio”, la responsabilità ricade sull’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante “in servizio” o se l’atto è compiuto “fuori servizio”, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell’Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell’Agenzia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia può chiedere che siano risarciti dall’Agenzia.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri della squadra necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia concedono l’ingresso e l’esportazione di oggetti destinati all’uso personale dei membri della squadra e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti.

I membri della squadra non sono soggetti a ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all’uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L’ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell’Agenzia.

I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi. I membri della squadra non sono tenuti all’obbligo di rendere testimonianza.

Documento di accreditamento

L’Agenzia, in collaborazione con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, rilascia ai membri della squadra un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dall’accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia senza l’obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.

Diritti fondamentali

Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l’accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispettare l’essenza di tali diritti e libertà.

Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L’Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all’articolo 72 del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia potrebbe trattare tali denunce, salvo che le autorità dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto del presente accordo.

Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dai membri della squadra quando ciò sia necessario in conformità con le norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali da parte dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è soggetto alla sua legislazione nazionale.

L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia redigono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri della squadra alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, nonché all'autorità competente per la protezione dei dati personali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia riferiscono al suo direttore esecutivo.

Controversie e interpretazione

Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti delle competenti autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono definite esclusivamente per via negoziale tra l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo

Per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, l'autorità competente per l'applicazione del presente accordo è il ministero dell'Interno. Per l'Unione europea, è l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

Dichiarazione comune

Le due parti concordano che l'astenersi dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti dello Stato ospitante nei confronti di un membro della squadra include l'astenersi da attività che facilitino attivamente il rientro del membro della squadra interessato dai locali operativi della guardia di frontiera e costiera europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al suo Stato membro di origine, in attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2018/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stato firmato da [...] il [...], fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
- (3) Grazie all'accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità del piano operativo, possono essere prontamente dispiegate nel territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7) È pertanto opportuno approvare l'accordo sullo status a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).